



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

EX DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2, che ha ridenominato il “*Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*” in “*Ministero della transizione ecologica*”, attribuendo a quest’ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall’articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a ciclo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che all’articolo 13 definisce norme sul conferimento e l’esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante “*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*” (“Seveso I”);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11,12 e 13 relativi allo svolgimento delle attività di stoccaggio;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (“Seveso II”);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante “Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e relativo disciplinare tipo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2011, e, in particolare, l’articolo 12, commi 2 e 7, che prevede che il programma dei lavori previsto nel progetto originariamente approvato può subire modifiche che comportino la realizzazione di rilevanti opere di superficie e che tali modifiche sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, d’intesa con la Regione interessata previo parere dell’Ufficio territoriale competente e della CIRM, integrata dal rappresentante della Regione interessata, nonché previa verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e ss.mm.ii, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, l’articolo 37, nel quale è stabilito, tra l’altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Direttiva “Seveso III”), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha conferito, con decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Società ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata “RIPALTA STOCCAGGIO”, ubicata su una superficie complessiva di 62,96 km² nella provincia di Cremona;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2001 con cui il Ministero delle attività produttive ha confermato la concessione di stoccaggio “RIPALTA STOCCAGGIO” per l’originaria decorrenza e durata secondo il programma di lavoro approvato, confermando l’area della concessione a 62,96 km²

nella provincia di Cremona, in un volume di stoccaggio compreso tra -700 e - 2.000 metri sul livello del mare;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha modificato la titolarità della concessione, a seguito del conferimento del ramo d'azienda dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche "STOGIT" o "Società" o "Concessionario"), con sede operativa in Crema (CR) in via Libero Comune, n. 5 e sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, n. 7;

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha accordato la prima proroga decennale del termine di scadenza della concessione "RIPALTA STOCCAGGIO", per la prosecuzione del normale esercizio di stoccaggio, senza variazione del programma lavori già a suo tempo approvato, fino al 31 dicembre 2026;

VISTE le note n. 82166 del 14 luglio 2009 e n. 2652 del 22 marzo 2010, con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del decreto ministeriale del 26 agosto 2005, l'esecuzione di prove di iniezione, finalizzate alla verifica della fattibilità operativa di esercire il giacimento a pressione superiore alla pressione statica di fondo originaria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela del giacimento;

CONSIDERATO che le suddette prove sono state autorizzate ed effettuate per un periodo di sperimentazione esteso sui due cicli di stoccaggio relativi agli anni termici 2009-2010 e 2010-2011 fino ad una pressione massima pari al 110% della pressione statica di fondo originaria;

VISTI i risultati delle prove di iniezione realizzate nel corso dei due anni di sperimentazione, come riportati nelle relazioni tecniche trasmesse dal Concessionario in data 26 febbraio 2010 e, in particolare, la Relazione finale trasmessa in data 4 novembre 2011;

VISTI i risultati dei monitoraggi realizzati nel corso dei due anni di sperimentazione;

VISTI gli studi realizzati, così come previsto al comma 3 dell'articolo 13 del decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, nell'ambito della sperimentazione;

VISTA l'istanza prot. n.928/PERM/RC datata 4 ottobre 2012, con la quale la Concessionaria ha chiesto, a seguito della conclusione positiva della sperimentazione, il rilascio dell'autorizzazione alla variazione del programma lavori di un progetto che, complessivamente, comprendeva diverse attività: (i) la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento del gas naturale, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi strutturali ad essi funzionali, nonché (ii) l'ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento, da realizzare mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria;

VISTA l'istanza datata 20 settembre 2018, prot. n.578/RC con la quale STOGIT ha comunicato lo scorporo della parte di progetto relativa all'incremento della pressione di esercizio rispetto alla parte relativa alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento e ai quattro pozzi, ritendendo che i due progetti, presentati insieme e oggetto di alcune valutazioni congiunte, dovessero seguire iter autorizzativi separati e autonomi;

VISTA la Comunicazione prot. n. 87275 del 16 ottobre 2018 di presa d'atto di quanto sopra da parte di questa Direzione Generale;

VISTA l'istanza datata 24 settembre 2021, n. 771/IMPSTOC/FM, con cui la società STOGIT S.p.A., dando seguito alla citata istanza del 20 settembre 2018, ha presentato una nuova istanza relativa alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento e ai quattro pozzi, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 e degli artt. 10 e 52-*quater* del DPR 8 giugno 2001 n. 327, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla variazione del programma lavori approvato della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo di "RIPALTA STOCCAGGIO". Il progetto

prevede il ripristino e incremento del 17% (fino a 35 MSm³/giorno) della capacità erogativa di punta nominale operativa dell'impianto di stoccaggio mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento del gas naturale, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi strutturali ad essi funzionali. Il Progetto prevede tre macro interventi così schematizzabili:

- installazione di quattro colonne di disidratazione per il trattamento del gas naturale erogato, in adiacenza all'impianto di compressione esistente (le nuove colonne sostituiranno le sette colonne attualmente in esercizio), nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca (CR);

- perforazione di quattro nuovi pozzi presso aree pozzo esistenti, denominati: pozzo "Ripalta 65 OR" (da realizzare presso l'esistente area pozzo "Ripalta 62"), nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca; pozzo "Ripalta 64 DIR" (da realizzare presso l'esistente area pozzo "Ripalta 63"), nel territorio del Comune di Ripalta Guerina; pozzo "Ripalta 66 OR" (da realizzare presso l'esistente area pozzo "Ripalta 61"), nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca; pozzo "Ripalta 67 OR" (da realizzare presso l'esistente area pozzo "Ripalta 61"), nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca;

- realizzazione delle condotte di collegamento tra la nuova centrale di trattamento e le aree cluster esistenti A, B, C e D (cd. "trunkline") e tra i quattro nuovi pozzi e le aree cluster A e D (cd. "flowline"). Le caratteristiche delle condotte di collegamento sono le seguenti: condotta di collegamento tra il cluster A e la nuova centrale di trattamento gas, mediante tubazione DN 300 e DP 209 bar, di lunghezza pari a 462 metri, di cui circa 65 metri nel territorio del Comune di Ripalta Guerina e circa 397 metri nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca; condotta di collegamento tra il cluster B e la nuova centrale di trattamento gas, mediante tubazione DN 300 e DP 209 bar, di lunghezza pari a 962 metri, di cui circa 236 metri nel territorio del Comune di Ripalta Guerina e circa 726 metri nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca; condotta di collegamento tra il cluster C e la nuova centrale di trattamento gas, mediante tubazione DN 350 e DP 209 bar, di lunghezza pari a 620 metri, interamente nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca; una condotta di collegamento tra il cluster D e la nuova centrale di trattamento gas, mediante tubazione DN 250 e DP 209 bar, di lunghezza pari a 1.119 metri, di cui circa 392 metri nel territorio del Comune di Ripalta Guerina e circa 727 metri nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca; condotta di collegamento tra il cluster A e il pozzo "Ripalta 65 OR", mediante tubazione DN 150 e DP 209 bar, di lunghezza pari a circa 1.280 metri, di cui circa 636 metri da realizzare nel territorio del Comune di Ripalta Guerina e circa 644 metri nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca; condotta di collegamento tra il cluster A e il pozzo "Ripalta 64 DIR", mediante tubazione DN 150 e DP 209 bar, di lunghezza pari a circa 115 metri, interamente da realizzare nel territorio del Comune di Ripalta Guerina; condotta di collegamento tra il cluster D e il pozzo "Ripalta 66 OR", mediante tubazione DN 150 e DP 209 bar, di lunghezza pari a circa 390 metri, di cui circa 198 metri nel territorio del Comune di Ripalta Guerina e circa 192 metri nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca; condotta di collegamento tra il cluster D e il pozzo "Ripalta 67 OR", mediante tubazione DN 150 e DP 209 bar, di lunghezza pari a circa 390 metri, di cui circa 198 metri nel territorio del Comune di Ripalta Guerina e circa 192 metri nel territorio del Comune di Ripalta Cremasca.

Saranno inoltre installate apparecchiature funzionali al nuovo impianto di trattamento e alla sua integrazione con l'impianto di compressione esistente. In particolare i componenti principali che saranno installati sono: una torcia fredda (in sostituzione di quella esistente), un nuovo sistema di misura fiscale, l'impianto per la produzione di azoto, nuovi separatori nelle aree pozzo e in centrale,

un sistema di riscaldamento del gas, sistemi per l'iniezione di metanolo in area cluster, soffioni, due sistemi di rigenerazione, un termodistruttore a servizio dei rigeneratori, una torcia calda; verranno inoltre adeguati l'impianto elettrico e il sistema antincendio;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n.89 del 7 aprile 2017, con prescrizioni, relativo, tra l'altro, alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento del gas naturale, alla perforazione di quattro nuovi pozzi e alla realizzazione degli interventi strutturali ad essi funzionali e il successivo decreto n. 299 del 21 giugno 2023 di proroga della validità del decreto 7 aprile 2017 per ulteriori cinque anni fino al 7 aprile 2027;

CONSIDERATO che in data 4 novembre 2013 il Comitato Tecnico della Regione Lombardia (CTR) ha rilasciato il Nulla Osta Fattibilità, secondo quanto previsto dal ex D.Lgs. 334/99 (sostituito poi dal D.Lgs. 145/2015) per il progetto complessivo di cui alla citata istanza del 4 ottobre 2012;

VISTA la nota del 13 ottobre 2022, n. 33591, con la quale questa Direzione Generale ha attivato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione del progetto di cui all'istanza del 24 settembre 2021 indicendo la conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona, mettendo a disposizione la documentazione progettuale relativa all'iniziativa e concedendo alle Amministrazioni ed Enti coinvolti 90 giorni per l'espressione del parere di competenza;

VISTA la nota della Regione Lombardia, prot. MISE n. I.0036659 del 4 novembre 2022, con cui la Regione ha chiesto l'integrazione della documentazione tecnica presentata dalla Società STOGIT S.p.A., in riferimento a quanto riportato e previsto nell'allegato A2 della DGR n. X/5328 del 20 giugno 2016;

VISTA la nota della Società Stogit S.p.A. del 21.12.2022, Prot. n. 1100/HSEQ/SB, con cui la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Lombardia con la citata nota del 4 novembre 2022;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni coinvolte per quanto di competenza;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la nota prot. n. 53633 del 5 aprile 2023 con la quale questa Direzione, nel trasmettere alla Regione Lombardia le determinazioni rese nel corso della Conferenza dalle Amministrazioni e dagli Enti chiamati ad esprimere il loro parere, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza stessa, invitando l'Amministrazione Regionale ad esprimere il proprio Atto di Intesa;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 31 luglio 2023 con la quale la Regione Lombardia ha espresso il suddetto Atto di Intesa, previa sottoscrizione dello schema di accordo inerente le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi della DGR 5328/2016 e dell'articolo 1, comma 5, della legge 239/2004; tale schema è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia, STOGIT e la Provincia di Cremona in data 25 luglio 2023 ed ha ad oggetto, tra l'altro, il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro 5.720.000,00 quale quota spettante alla Regione Lombardia, alla Provincia di Cremona e ai Comuni limitrofi interessati dalla concessione "Ripalta Stoccaggio", a seguito del rilascio dei relativi atti autorizzativi per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento e dei quattro pozzi, nonchè l'esercizio in sovrappressione del suddetto sito, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 2023 con il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia – Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha

autorizzato l'ampliamento della capacità di stoccaggio della Concessione "RIPALTA STOCCAGGIO" mediante l'incremento graduale della pressione massima di esercizio fino ad un massimo del 110% della pressione statica di fondo originaria del giacimento;

CONSIDERATO il parere favorevole della Sezione UNMIG di Bologna, espresso nella nota prot. 3094 del 9 settembre 2015 e ribadito nelle note prot. 4120 del 31.10.2018 e prot.37826 dell'11 novembre 2022, e il parere favorevole della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie - Sezione a), espresso nel corso della riunione della Commissione del 4 novembre 2022;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli Enti e delle Amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa;

VISTI gli atti d'ufficio,

DECRETA

1. La Società STOGIT S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, n. 7, è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 e degli artt. 10 e 52-*quater* del DPR 8 giugno 2001 n. 327, alla variazione del programma lavori approvato della concessione di stoccaggio di gas naturale "RIPALTA STOCCAGGIO", in Lombardia, Comuni di Ripalta Cremasca e Ripalta Guarina (CR), per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento del gas naturale, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi strutturali ad essi funzionali, in conformità al progetto presentato (istanza datata 24 settembre 2021, n. 771/IMPSTOC/FM) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate in Allegato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*quater* della legge 241/1990 e nei limiti di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, della medesima legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme ambientali e di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce a ogni effetto, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, tutti gli atti di assenso, concessione, approvazione, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, di competenza delle amministrazioni e/o dei gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento di Conferenza di servizi e necessari ai fini della realizzazione delle opere e degli impianti oggetto del presente decreto.

3. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici.

Art. 2

1. È dichiarata la pubblica utilità delle opere di cui al progetto "*Ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali*", per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 3

1. È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del progetto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto di cui all'art. 1.

Art. 4

1. I lavori di realizzazione delle opere autorizzate devono avere inizio entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente decreto e devono concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio lavori, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società. La Società STOGIT S.p.A. deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA) e alla Regione Lombardia.

2. La Società STOGIT S.p.A. è tenuta a inviare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA) e alla Regione Lombardia, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché sul rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 5. Il rapporto deve essere inviato anche alle altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

3. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. Entro sei mesi dalla data di comunicazione del presente decreto la Società STOGIT S.p.A. è tenuta a depositare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG IS copia del progetto definitivo degli interventi autorizzati con il presente provvedimento.

4. Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi di realizzazione, la Società STOGIT S.p.A. dovrà presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG IS per attivare la procedura pertinente.

Art. 5

1. La Società STOGIT S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in sintesi in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza, e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

2. A conclusione dei lavori, la Società STOGIT S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA) e alla Regione Lombardia, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e dell'ottemperanza alle prescrizioni. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

Art. 6

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<http://www.mase.gov.it>) e sul BUIG.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore generale
(Dott.ssa Marilena Barbaro)

ALLEGATO – Quadro sinottico delle prescrizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Prescrizioni
Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione X- Ispettorato Territoriale Lombardia III U.O. Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico	Nulla Osta n. 5150 del 27/02/2023	Nulla Osta alla costruzione dell'opera a condizione che: - tutte le opere siano state realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata; - siano state rispettate tutte le prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di telecomunicazioni.
Ministero della cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova -Mantova-	Prot. n.190 dell'11.01.2023	Parere favorevole, ribadendo quanto già prescritto dall'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura) e nello specifico, per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico: - i lavori di scavo dovranno avvenire con l'assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere della committenza; - eventuali rinvenimenti a carattere archeologico dovranno essere indagati in maniera esaustiva; - la data di inizio dei lavori deve essere comunicata a questo Ufficio con congruo anticipo (almeno 15 giorni).
ENI – Distretto Centro Settentrionale	DICS 052 del 12.01.2023 DECS/ab Marina di Ravenna (RA)	ENI segnala che in corrispondenza dei tracciati dei nuovi metanodotti STOGIT in progetto sono presenti alcuni tratti di condotte dismesse di competenza ENI che collegavano alcuni pozzi alla vecchia Centrale. Conseguentemente, tali interferenze dovranno essere verificate congiuntamente al momento del picchettamento.

Comando Militare Esercito Lombardia	Prot. Mimit n.3872 del 03.02.2023	Nulla Osta alla realizzazione dell'opera, purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata.
--	--------------------------------------	---